



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2014 della Commissione, del 23 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi** ..... 1
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2014 della Commissione, del 23 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 3

##### DECISIONI

- ★ **Decisione 2014/491/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2013/189/PESC che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)** ..... 6

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 327 dell'11.12.2010)** ..... 8



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2014 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2014

**che modifica il regolamento (CE) n. 501/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di elaborazione, selezione, attuazione, finanziamento e controllo dei programmi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3/2008.
- (2) In previsione della riforma della politica dell'Unione in materia di promozione dei prodotti agricoli, destinata ad essere applicata a partire dal 1° dicembre 2015, è opportuno rivedere il calendario per la presentazione dei programmi di cui agli articoli 8 e 11 del regolamento (CE) n. 501/2008. Il calendario riveduto consentirà inoltre alle organizzazioni professionali e interprofessionali interessate di conoscere la nuova frequenza delle presentazioni che si applicherebbe a partire dal 2016 in seguito alla riforma della politica.
- (3) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 501/2008.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 501/2008 è così modificato:

a) all'articolo 8, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le organizzazioni professionali o interprofessionali nell'Unione rappresentative dei settori interessati (di seguito le "organizzazioni proponenti") presentano i loro programmi allo Stato membro entro il 28 febbraio.»;

<sup>(1)</sup> GUL 3 del 5.1.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 501/2008 della Commissione, del 5 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GUL 147 del 6.6.2008, pag. 3).

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

#### **Selezione dei programmi da parte della Commissione**

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno selezionato conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, insieme ad una copia di ciascun programma. Esso deve essere inviato sia per via elettronica che per posta e deve pervenire alla Commissione entro il 30 aprile.

Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2. Entro il 15 luglio la Commissione informa gli Stati membri interessati qualora constati, per un determinato programma presentato, la non conformità totale o parziale:

- a) con la normativa dell'Unione europea; o
- b) con le linee direttrici, per quanto riguarda il mercato interno; o
- c) con i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2, per quanto riguarda i paesi terzi.

3. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3/2008, gli Stati membri trasmettono i loro programmi modificati alla Commissione entro 55 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Dopo aver verificato i programmi modificati, la Commissione decide entro il 30 novembre quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3/2008.

4. L'organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle proposte di programmi di cui al regolamento (CE) n. 3/2008 che saranno presentate a partire dal 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 797/2014 DELLA COMMISSIONE****del 23 luglio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2014

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

| (EUR/100 kg) |                                       |                                     |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC    | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00   | MK                                    | 59,9                                |
|              | TR                                    | 55,3                                |
|              | XS                                    | 56,8                                |
|              | ZZ                                    | 57,3                                |
| 0707 00 05   | MK                                    | 48,7                                |
|              | TR                                    | 83,0                                |
|              | ZZ                                    | 65,9                                |
| 0709 93 10   | TR                                    | 96,7                                |
|              | ZZ                                    | 96,7                                |
| 0805 50 10   | AR                                    | 119,1                               |
|              | BO                                    | 98,4                                |
|              | CL                                    | 116,3                               |
|              | NZ                                    | 145,2                               |
|              | TR                                    | 74,0                                |
|              | UY                                    | 128,7                               |
|              | ZA                                    | 127,6                               |
|              | ZZ                                    | 115,6                               |
| 0806 10 10   | BR                                    | 153,4                               |
|              | CL                                    | 81,7                                |
|              | EG                                    | 186,0                               |
|              | MA                                    | 148,9                               |
|              | TR                                    | 167,5                               |
|              | ZZ                                    | 147,5                               |
|              | ZZ                                    | 147,5                               |
| 0808 10 80   | AR                                    | 213,6                               |
|              | BR                                    | 89,2                                |
|              | CL                                    | 117,9                               |
|              | NZ                                    | 129,2                               |
|              | PE                                    | 57,3                                |
|              | US                                    | 145,0                               |
|              | ZA                                    | 138,1                               |
|              | ZZ                                    | 127,2                               |
|              | ZZ                                    | 127,2                               |
| 0808 30 90   | AR                                    | 73,9                                |
|              | CL                                    | 94,2                                |
|              | NZ                                    | 163,0                               |
|              | ZA                                    | 86,4                                |
|              | ZZ                                    | 104,4                               |
| 0809 10 00   | MK                                    | 91,5                                |
|              | TR                                    | 240,2                               |
|              | XS                                    | 80,5                                |
|              | ZZ                                    | 137,4                               |

(EUR/100 kg)

| Codice NC  | Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup> | Valore forfettario all'importazione |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0809 29 00 | CA                                    | 344,6                               |
|            | TR                                    | 343,0                               |
|            | US                                    | 344,6                               |
|            | ZZ                                    | 344,1                               |
| 0809 30    | MK                                    | 74,6                                |
|            | TR                                    | 138,1                               |
|            | ZZ                                    | 106,4                               |
| 0809 40 05 | BA                                    | 50,6                                |
|            | MK                                    | 53,5                                |
|            | ZZ                                    | 52,1                                |

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE 2014/491/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2014

**che modifica la decisione 2013/189/PESC che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/189/PESC <sup>(1)</sup> che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD).
- (2) La decisione 2013/189/PESC prevede un importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento, dal 1° agosto 2013 al 31 luglio 2014.
- (3) Il 25 marzo 2014 il comitato direttivo istituito dalla decisione 2013/189/PESC ha convenuto di allineare il periodo coperto dall'accordo di finanziamento al periodo contabile annuale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, in modo da richiedere una sola serie di conti a partire dal 2016.
- (4) È opportuno pertanto stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/189/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

All'articolo 16 della decisione 2013/189/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nei primi dodici mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 è pari a 535 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'AESD nel periodo dal 1° agosto 2014 al 31 dicembre 2015 è di 756 000 EUR.

Gli importi di riferimento finanziario destinati a coprire le spese dell'AESD per i periodi successivi sono decisi dal Consiglio.»

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/189/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga l'azione comune 2008/550/PESC (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 22).



---

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. ASHTON

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 dell'11 dicembre 2010)

A pagina 10, articolo 1, paragrafo 20:

*anziché:* «alle sue misure di esecuzione»

*leggi:* «alle sue misure di attuazione»

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**